CAMERA DEI DEPUTATI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

MEMORIA SCRITTA DEL GRUPPO MARSEGLIA

nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177

Audizione del 27 ottobre 2026

1. Premessa e profilo del soggetto audito

Il **Gruppo Marseglia** ringrazia l'Onorevole Presidente e i Componenti della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) per l'opportunità di offrire il proprio contributo tecnico-giuridico nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 (**A.C. 3133**).

Siamo una realtà industriale italiana integrata, attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'agroindustria, dell'impiantistica, del comparto immobiliare e del turismo. Nel settore energetico il Gruppo vanta un'esperienza pluriennale nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (biomasse solide e liquide, bioliquidi sostenibili, fotovoltaico, agrivoltaico e biometano), con una capacità installata complessiva di circa **215 MW**.

In particolare, il Gruppo evidenzia di essere stato **il primo in Italia, come da certificazione GSE, ad avviare nel 2007 un impianto fotovoltaico da 1 MW realizzato su un capannone industriale, nell'ambito del primo Conto energia**. Gli impianti programmabili del Gruppo registrano inoltre un utilizzo medio di circa **8.300 ore annue**, garantendo capacità rinnovabile continua e partecipando attivamente alla gestione delle congestioni di rete e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. A tale assetto in esercizio si affianca lo sviluppo di progetti fotovoltaici e agrivoltaici di grande rilevanza.

L'esperienza maturata lungo l'intero ciclo di vita degli investimenti energetici — dall'acquisizione delle aree e dalla progettazione fino alla connessione alla rete, alla costruzione e all'esercizio — consente di sottoporre alla Commissione una valutazione concreta delle criticità che oggi ostacolano la traduzione degli obiettivi di decarbonizzazione in cantieri effettivi.

La richiesta è precisa: la conversione del decreto-legge deve produrre certezza procedimentale, non soltanto semplificazione nominale.

La semplificazione richiesta non comporta una riduzione delle tutele. Comporta, al contrario, la concentrazione delle valutazioni, il divieto di duplicazione delle istruttorie, la responsabilizzazione delle amministrazioni e la definizione di tempi effettivi, verificabili e assistiti da conseguenze giuridiche.

2. Analisi dell'articolo 1 del D.L. n. 177/2026: elementi condivisibili e limiti strutturali

Il Gruppo Marseglia esprime apprezzamento per le scelte contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 177/2026 volte a razionalizzare le istruttorie ambientali. In particolare, si valutano positivamente:

- l'attribuzione alla **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** delle verifiche di assoggettabilità a VIA per i progetti che la medesima Commissione è chiamata successivamente a esaminare;
- le misure dirette a migliorare il coordinamento e a chiarire il rapporto tra la valutazione di impatto ambientale (VIA) statale e l'autorizzazione paesaggistica;
- il rafforzamento delle istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche con riguardo al profilo sanitario.

Tuttavia, l'analisi della disposizione evidenzia un limite strutturale sul piano dei rimedi avverso il ritardo amministrativo. La previsione che circoscrive la conseguenza del superamento dei termini al solo **rimborso parziale (50%) dei diritti istruttori** (ex art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006) risulta del tutto insufficiente rispetto alla dimensione industriale e finanziaria degli investimenti energetici (il tempo è denaro …).

Il rimborso parziale degli oneri di istruttoria non incide sul vero costo del ritardo amministrativo, il quale produce impatti diretti e gravosi sull'investimento (il tempo è denaro …):

1. **aumento del costo del capitale** e prolungata immobilizzazione di risorse e garanzie finanziarie;
2. **obsolescenza tecnologica** delle componenti progettuali rispetto al momento di presentazione dell'istanza, con conseguente necessità di aggiornamenti che rischiano di determinare il fallimento economico dell'iniziativa se sottoposti a nuovi cicli istruttori integrali;
3. **mutamento delle condizioni di mercato** e disallineamento rispetto alle tempistiche di connessione alla rete elettrica;
4. **slittamento dell'entrata in esercizio** degli impianti e peggioramento della bancabilità complessiva del progetto.

Pur escludendo il ricorso a un **silenzio-assenso generalizzato sul provvedimento ambientale finale**, che richiede una valutazione espressa e tecnicamente motivata, è indispensabile associare al decorso dei termini **conseguenze procedimentali effettive**: obbligo cogente di provvedere alla scadenza,

attivazione automatica dei poteri sostitutivi, monitoraggio pubblico dello stato del procedimento, chiara attribuzione delle responsabilità amministrative e meccanismi abilitativi o sostitutivi per le fasi autorizzative successive alla VIA.

3. Evidenza empirica della frammentazione procedimentale: il caso studio dell'impianto agrivoltaico "Latiano–Mesagne"

Per dimostrare come la serialità e la frammentazione delle fasi procedimentali (VIA, PAUR, Autorizzazione Unica, titoli edilizi, connessione, contenzioso e adempimenti esecutivi) determinino tempi complessivi di investimento di gran lunga superiori ai tempi tecnici di costruzione, si richiama l'iter documentato del progetto agrivoltaico **Latiano–Mesagne**, sviluppato dal Gruppo Marseglia.

3.1. Caratteristiche tecniche e agronomiche del progetto

- **Estensione e configurazione**: superficie complessiva di circa **200 ettari**, comprendente circa **143,63 ettari di oliveto** (con messa a dimora di circa **49.103 olivi**) e **6,19 ettari di colture erbacee**, oltre a opere di connessione e mitigazioni ambientali.
- **Capacità produttiva**: potenza di picco fino a **132,06 MWp** (circa **220.108 moduli** fotovoltaici) e potenza di immissione pari a **110,52 MW**.

3.2. Cronologia sintetica dell'iter (2019–2026: oltre 7 anni e più di 25 passaggi formali)

- **20 febbraio 2019**: sottoscrizione del contratto preliminare per la disponibilità dei terreni.
- **16 aprile 2020**: presentazione della richiesta di connessione alla rete (Terna).
- **Dicembre 2020**: presentazione delle istanze di PAUR e di Autorizzazione Unica.
- **12 ottobre 2021**: adozione del provvedimento amministrativo di diniego.
- **Luglio 2022**: annullamento giurisdizionale del diniego da parte del TAR.
- **Maggio 2023**: conferma definitiva dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato, con conseguente riattivazione e riesame del procedimento in conferenza di servizi.
- **27 maggio 2024**: rilascio dell'Autorizzazione Unica.
- **27 giugno 2024**: rilascio del PAUR.
- **2025–2026**: perfezionamento delle fasi di connessione (STMG/STMD, contratti di connessione, addendum, connessione provvisoria), sottoscrizione delle convenzioni compensative ed

espletamento dei molteplici adempimenti tecnici ed esecutivi post-titolo non mappati *ex ante*, con prospettiva di cantierizzazione nel **2026**.

3.3. Evidenze di sistema

L'esperienza *Latiano–Mesagne* dimostra che il rilascio dei titoli principali non esaurisce il ciclo dell'investimento. Inoltre, l'evoluzione tecnologica intervenuta nei sette anni di durata del procedimento ha reso necessari aggiornamenti progettuali sui moduli fotovoltaici che, in assenza di una disciplina proporzionata sulle modifiche non sostanziali e sulla conservazione degli esiti istruttori, espongono l'investimento al rischio di blocco. La razionalizzazione normativa deve pertanto estendersi all'intero ciclo autorizzativo ed esecutivo del progetto.

4. Proposte normative e direttrici sistemiche per la conversione del decreto-legge

Alla luce delle criticità illustrate, il Gruppo Marseglia articola le proprie proposte di modifica e integrazione normativa lungo sei direttrici complementari.

A. Organizzazione amministrativa: Cronoprogramma integrato, Fascicolo digitale unico, Referente di coordinamento e Mappatura preventiva degli atti

Per superare la frammentazione procedimentale si propone di introdurre:

1. **Cronoprogramma amministrativo integrato**: obbligatorio per i progetti rilevanti e predisposto subito dopo la verifica di completezza documentale. Esso deve coordinare tutte le fasi (VIA, PAUR, Autorizzazione Unica, conferenze di servizi, opere di connessione, espropri, misure compensative, verifiche *ante operam* e adempimenti esecutivi), indicando le autorità coinvolte, i termini perentori e i poteri sostitutivi; ogni eventuale modifica deve essere motivata e notificata con esplicitazione dell'impatto sul termine conclusivo.
2. **Fascicolo digitale unico e interoperabile**: piattaforma unica di deposito accessibile alle amministrazioni procedenti, ai gestori di rete e al proponente, che garantisca la tracciabilità degli atti, la certezza della data di acquisizione e il **divieto per le amministrazioni di richiedere nuovamente documenti già acquisiti**, salvo specifica motivazione.
3. **Referente unico di coordinamento**: figura incaricata — senza sostituire le competenze delle singole amministrazioni — di monitorare il rispetto del cronoprogramma, coordinare le richieste istruttorie, segnalare tempestivamente i ritardi, curare la comunicazione unitaria e aggiornare il fascicolo digitale.

4. **Mappatura preventiva e tassativa degli adempimenti**: consegna al proponente, all'esito della verifica di completezza, dell'elenco completo degli atti necessari fino alla costruzione e all'esercizio, distinguendo chiaramente tra titoli principali, atti connessi e adempimenti esecutivi (es. terre e rocce da scavo, prevenzione e SCIA antincendio), evitando che questi ultimi siano utilizzati come pretesto per riesami postumi.

B. Conservazione degli esiti istruttori ed efficacia conformativa della VIA statale

Quando un profilo ambientale, paesaggistico o tecnico sia stato esaminato con esito definito in una fase del procedimento, esso non dovrebbe essere riaperto nella fase successiva se non per fatti sopravvenuti, motivati e strettamente pertinenti.

Si propone pertanto di affermare legislativamente il principio secondo cui gli esiti istruttori favorevoli conservano efficacia con riferimento alle componenti progettuali rimaste invariate. La riapertura della valutazione deve essere ammessa esclusivamente in presenza di: (i) modifica sostanziale del progetto; (ii) mutamento significativo del contesto; (iii) sopravvenienza normativa; (iv) ragioni motivate di tutela; (v) obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

In applicazione di tale principio, il **provvedimento favorevole di VIA statale deve rivestire efficacia conformativa e vincolante** sui profili ambientali e paesaggistici già valutati, costituendo presupposto necessario per l'Autorizzazione Unica. La successiva fase di Autorizzazione Unica deve restare concentrata sui soli profili residui (tecnico-costruttivi, esecutivi, edilizi e di connessione), svolgersi mediante conferenza di servizi semplificata e **concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni**, assistito da poteri sostitutivi automatici e da meccanismi di assenso implicito nelle ipotesi compatibili con l'ordinamento.

C. Repowering, ammodernamento tecnologico e modifiche non sostanziali

Occorre definire criteri uniformi per distinguere le modifiche sostanziali da quelle non sostanziali, introducendo una procedura accelerata per gli aggiornamenti tecnologici che non incrementino gli impatti già valutati e garantendo la conservazione degli esiti istruttori sulle parti non modificate.

In particolare, al fine di consentire reali interventi di rifacimento, potenziamento e ammodernamento (*repowering*), si propone di **elevare dal 20% al 40% la soglia di incremento dell'area occupata** rilevante sia per l'accesso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) sugli impianti esistenti, sia per la qualificazione come aree idonee dei siti già interessati da impianti della medesima fonte, senza introdurre automatismi autorizzativi e mantenendo fermi i vincoli vigenti, le valutazioni prescritte e i divieti di frazionamento.

D. Aree idonee, agrivoltaico e tutela del legittimo affidamento

In coerenza con i principi sanciti dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 127/2026** in materia di aree idonee e agrivoltaico, è necessario assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale, chiarendo che la qualificazione delle aree comporta la riduzione dei tempi procedimentali e l'onere di motivazione specifica e puntuale per eventuali dinieghi.

Sul piano intertemporale, occorre garantire una rigorosa **tutela del legittimo affidamento ("retroattività zero")**, preservando gli effetti delle fasi procedimentali già concluse e impedendo che sopravvenienze normative o regolatorie producano effetti peggiorativi sulle istanze complete già presentate. Nello specifico, si richiede di **salvaguardare la continuità del regime transitorio per i progetti agrivoltaici** la cui istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 175/2025 e risulti ancora pendente per ritardi amministrativi non imputabili al proponente.

E. Coordinamento generazione–rete e cantierabilità effettiva

L'impianto di produzione e le relative opere di connessione devono essere considerati quale **compendio funzionale unitario**, fermo il rispetto delle competenze del gestore di rete e delle amministrazioni. Si propone di inserire gli atti e le tempistiche di connessione (STMG, STMD, contratti di connessione, addendum, connessione provvisoria) nel Cronoprogramma amministrativo integrato, assicurando la partecipazione del gestore di rete ai momenti essenziali del procedimento, la tracciabilità dei termini per le soluzioni tecniche e una disciplina accelerata per le modifiche di connessione conseguenti ad aggiornamenti tecnologici non sostanziali.

F. Fonti rinnovabili programmabili, Data Center/IA e Fondo per la flessibilità non fossile

I dati più recenti evidenziano una fortissima crescita della domanda elettrica legata allo sviluppo dei **Data Center e dell'Intelligenza Artificiale** (con richieste di connessione in Italia pari a **101,4 GW** al 2 ottobre 2026, di cui **1,9 GW** in fase avanzata), a fronte degli indirizzi europei che richiedono l'integrazione sostenibile di tali grandi carichi con nuova capacità pulita, accumuli, connessioni e flessibilità.

In tale contesto, le **fonti rinnovabili programmabili** (biomasse sostenibili, bioliquidi conformi all'art. 29 della Direttiva UE 2018/2001, biogas e biometano, dotati di combustibile stoccabile in sito), unitamente ai sistemi di accumulo, appaiono idonee e possono contribuire in modo complementare alle fonti intermittenti per coprire carichi continui, aumentare la resilienza del sistema elettrico e ridurre la dipendenza dal gas naturale.

Si propone pertanto, quali misure di integrazione sistemica:

1. di qualificare come **interventi di interesse strategico nazionale** (anche mediante deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del MASE e del MIMIT) gli impianti rinnovabili programmabili e le relative opere di connessione dedicati all'alimentazione esclusiva di Data Center per l'Intelligenza Artificiale selezionati nell'ambito di programmi dell'Unione europea, prevedendo priorità istruttoria, dimezzamento dei termini, poteri sostitutivi e clausola di invarianza finanziaria;

2. di istituire un **Fondo nazionale per la flessibilità non fossile e la capacità rinnovabile programmabile**, basato su procedure competitive tecnologicamente neutrali e requisiti tecnici stringenti (durata della disponibilità, tempi di attivazione, affidabilità e funzionamento in condizioni di stress), con esclusione di cumuli o sovracompensazioni, in piena conformità con il **Regolamento (UE) 2019/943** (artt. 19-*sexies*, 19-*septies*, 19-*octies*, 19-*nonies* e art. 22), con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. C-626/22 del 25 giugno 2024; sent. n. 597/2025; ord. n. 388/2026), corredando la misura di apposita relazione tecnica sugli impatti finanziari

5. Richieste conclusive per la sede di conversione dell'A.C. 3133

In conclusione, il Gruppo Marseglia chiede che, in sede di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 (A.C. 3133), siano recepite in termini generali le seguenti proposte emendative — coerenti e allineate nella sostanza ai contenuti del quadro emendativo di riferimento — nonché le clausole sistemiche integrative dell'articolo 1 del decreto-legge:

1. **Innalzamento della soglia per il *repowering* e l'ammodernamento tecnologico**: elevare dal **20% al 40%** la soglia di incremento dell'area occupata per l'accesso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) sugli impianti esistenti e per la qualificazione come aree idonee dei siti già interessati da impianti della medesima fonte, unitamente a una disciplina accelerata e proporzionata per le modifiche non sostanziali e gli aggiornamenti tecnologici, fermi restando il rispetto dei vincoli vigenti, le valutazioni ambientali prescritte e il divieto di frazionamento artificioso dei progetti.

2. **Efficacia conformativa della VIA statale favorevole e concentrazione dell'Autorizzazione Unica**: attribuire efficacia conformativa e vincolante al provvedimento favorevole di VIA statale in ordine a tutti i profili ambientali e paesaggistici già esaminati, vietando la riapertura delle medesime questioni nelle fasi successive salvo sopravvenienze motivate, e circoscrivere il successivo procedimento di Autorizzazione Unica ai soli profili tecnico-costruttivi ed esecutivi

residui, da concludere tramite conferenza di servizi semplificata entro il termine perentorio di **60 giorni**, assistito da poteri sostitutivi automatici o meccanismi di assenso implicito nei casi compatibili.

3. **Tutela del legittimo affidamento ("retroattività zero") e continuità del regime transitorio per l'agrivoltaico**: introdurre una clausola generale di salvaguardia dei procedimenti avviati rispetto a sopravvenienze normative peggiorative e preservare espressamente il regime transitorio per i progetti agrivoltaici già incardinati secondo la disciplina previgente, qualora l'istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 175/2025 e risulti ancora pendente per ritardi amministrativi non imputabili al proponente.
4. **Clausole sistemiche integrative dell'articolo 1 sul governo del procedimento**:
 - adozione obbligatoria del **Cronoprogramma amministrativo integrato** all'esito della verifica di completezza documentale, comprensivo di tutte le fasi autorizzative, di connessione ed esecutive;
 - istituzione del **Fascicolo digitale unico e interoperabile** tra amministrazioni, gestori di rete e proponente, con divieto di richiedere documenti già acquisiti;
 - individuazione del **Referente unico di coordinamento** del procedimento e consegna al proponente della **mappatura preventiva e tassativa degli atti necessari** fino alla costruzione e all'esercizio;
 - affermazione legislativa del principio di **conservazione degli esiti istruttori favorevoli** per le componenti progettuali rimaste invariate;
 - previsione di presidi per l'**effettività dei termini procedimentali** (obbligo di provvedere, monitoraggio pubblico, responsabilità amministrative e attivazione automatica dei poteri sostitutivi, oltre al mero rimborso dei diritti istruttori);
 - **coordinamento vincolante tra i tempi di autorizzazione dell'impianto e le tempistiche di connessione alla rete**, considerando impianto e opere di connessione quale compendio funzionale unitario di interesse pubblico e strategico.
5. **Valorizzazione delle rinnovabili programmabili, alimentazione strategica dei Data Center IA e Fondo per la flessibilità non fossile**: riconoscere il ruolo strategico delle fonti rinnovabili programmabili (biomasse, bioliquidi sostenibili conformi alla Direttiva UE 2018/2001, biogas e biometano) e degli accumuli che ricaricano energia rinnovabile

opportunamente certifica (tramite garanzia di origine "G.O."); qualificare come interventi di interesse strategico nazionale gli impianti rinnovabili programmabili e le relative connessioni dedicati all'alimentazione di Data Center per l'Intelligenza Artificiale inseriti in programmi europei (con procedure accelerate, poteri sostitutivi e invarianza finanziaria); istituire un **Fondo nazionale per la flessibilità non fossile e la capacità rinnovabile programmabile**, basato su procedure competitive e pienamente conforme al Regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Con osservanza.

Roma, 26 ottobre 2026

Per il Gruppo Marseglia

Il fondatore

Leonardo Giuseppe MARSEGLIA